



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0009181-30/12/2015-SC_VEN-T97-P

Venezia,

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco del Comune di
Nervesa della Battaglia (TV)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
Nervesa della Battaglia (TV)

e per il tramite dell'Ente

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Nervesa della Battaglia (TV).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza del 15 dicembre 2015 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota contenente l'esposizione delle predette affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Si osserva, in proposito, che l'esame della relazione sul conto consuntivo 2013 inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 4 giugno 2015 prot. n. 0003836 sono stati chiesti chiarimenti a codesto Comune che, con nota del 16 giugno 2015 prot. n. 6705 (acquisita al prot. C.d.c. n. 0004138 del 19 giugno 2015), ha formulato, le proprie osservazioni in merito.

In relazione alla criticità riscontrate, pur prendendo in debita considerazione le argomentazioni addotte dall'Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal formulare le proprie raccomandazioni in relazione al mancato rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare*



complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

In specie le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2013 risultano essere superiori a quelle complessivamente destinate per l'anno 2010.

In proposito le argomentazioni addotte da codesta Amministrazione non consentono di superare il rilevato profilo di criticità in quanto le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto, a differenza delle risorse cd. "escluse", sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa (cfr. Corte dei conti, SS.RR in sede di controllo, del. n. 51/CONTR/2011).

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla circostanza che, alla luce del quadro normativo di riferimento e della *ratio* che ne costituisce il fondamento, la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è da considerarsi disposizione di stretta interpretazione. In conseguenza, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico, di talché le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo della disposizione in esame, *<sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica>* (cfr. Corte dei conti, SS.RR in sede di controllo, del. n. 51/CONTR/2011).

Si raccomanda, pertanto, di assicurare il sostanziale rispetto del precetto normativo.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Elena Brandolini


